

Trasmissione telematica corrispettivi: come fruire del bonus per i registratori di cassa

Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano

Per consentire l'adeguamento tecnologico dei registratori di cassa al fine dell'invio dei corrispettivi giornalieri in modalità telematica, agli esercenti è riconosciuto un credito d'imposta - fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento - per ogni misuratore fiscale. È una delle norme introdotte dalla Manovra 2019, che l'Agenzia delle Entrate ha reso operativa con il provvedimento del 28 febbraio 2019. L'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri scatta dal 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

Con una novità introdotta dalla **Manovra 2019**, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei **corrispettivi giornalieri**.

L'applicazione di tale disposizione è **anticipata al 1° luglio 2019** per gli esercenti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento dei misuratori fiscali è stata prevista, in favore degli esercenti, la concessione di un **contributo** pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di **250 euro** in caso di acquisto e di **50 euro** in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all'esercente come **credito d'imposta** di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le modalità operative della norma sono state demandate ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che è stato emanato il 28 febbraio 2019.

Il nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi

Già a partire dal 1° luglio 2019, i commercianti al minuto e assimilati che emettono lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale devono fare i conti con un nuovo adempimento: l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Tali strumenti sono definiti "**Registratori Telematici**" (provvedimento Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016) e sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

A dire il vero non si tratta di una **novità assoluta**.

Infatti, già a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (**vending machine**).

Si tratta dei distributori automatici per i quali è per primi diventato obbligatorio l'invio quotidiano dei corrispettivi.

Accanto a tale categoria vi sono anche i soggetti che, pur non essendo tenuti, hanno optato per l'invio telematico dei corrispettivi dal 1° gennaio 2017.

Si tratta dei commercianti al minuto che svolgono la loro attività in locali aperti al pubblico, in spacci interni o attraverso apparecchi di distribuzione automatica, di coloro che svolgono prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica, prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito, e altre attività assimilate.

Tutte queste categorie di contribuenti hanno potuto esercitare l'opzione, valida 5 anni e rinnovabile di quinquennio in quinquennio, per la trasmissione telematica delle fatture, sia emesse che ricevute, nonché dei corrispettivi tutti i soggetti passivi d'imposta ai fini IVA.

In ultimo, non va dimenticato l'obbligo, a partire **dal 1° luglio 2018**, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Ora, però, a differenza del passato, si prospetta un vero e proprio obbligo: infatti, non si parla più di esercizi di opzione.

Il nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi scatta:

- **dal 1° luglio 2019** per i contribuenti con volume d'affari annuo fino a 400.000 euro (si stima siano circa 260.000 soggetti);

- **dal 1° gennaio 2020** per tutti gli altri contribuenti.

Procedura operativa per l'invio dei corrispettivi

A livello operativo, a dire il vero, **cambia ben poco** sia per i consumatori che, soprattutto, per gli esercenti.

Infatti, per il consumatore finale non vi saranno modifiche sostanziali: riceverà, come accade ora, uno scontrino (o ricevuta) che riporta i dati relativi all'acquisto effettuato.

L'unica differenza è che tale documento non avrà più **alcun valore fiscale**.

Anche per gli esercenti l'impatto del nuovo obbligo sarà minimo: con l'utilizzo di appositi registratori di cassa dovrà limitarsi, **a fine giornata**, ad inviare telematicamente il riepilogo delle operazioni effettuate, ossia i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, che dovranno anche essere memorizzati elettronicamente.

Credito d'imposta per i registratori di cassa

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento sta proprio nella memorizzazione (e trasmissione) dei dati, considerato che la norma (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015) subordina tutto ciò all'utilizzo di strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Pertanto, gli operatori devono munirsi di appositi **strumenti tecnologicamente avanzati**.

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l'acquisto o l'adattamento dei misuratori fiscali necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stato, dunque, previsto, a favore degli esercenti, la concessione di un **contributo pari al 50%** della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo viene concesso all'esercente come credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere **dalla prima liquidazione periodica dell'IVA** successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Al fine di permettere la compensazione è stato introdotto il **codice tributo 6899** (risoluzione 1° marzo 2019, n. 33/E).

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2019, inoltre, ricorda che:

- all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta **non si applicano** i limiti attualmente previsti per le compensazioni (250.000 euro annui di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e 700.000 euro annui di cui all'art. 34, legge n. 388/2000);
- il credito è indicato nella **dichiarazione dei redditi** dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.